



COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di Pesaro e Urbino

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 73 DEL 19/11/2021

OGGETTO: MACELLAZIONE PER IL CONSUMO DOMESTICO PRIVATO DI SUINI OVINI E CAPRINI PER IL PERIODO DAL 01/12/2021 AL 28/02/2022

AVVISO ALLA CITTADINANZA

Vista l'O.M. del 03/12/1958;
Visto l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 ;
Vista la Legge Regionale n. 41 del 12 dicembre 1981;
Vista la DGRM n.989 del 2 agosto 2021;
Visto il Regolamento CE n. 1375/2015;
Visto Decreto Legislativo del 2 febbraio 2021, n.27;
Visto Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, n. 625;
Visto Regolamento CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, n. 1069;
Visto Regolamento CE del Consiglio del 24 settembre 2009, n. 1099;
Visto Decreto Legislativo del 2 febbraio 2021, n.32;
Visto che nel rispetto di tradizioni consolidate nel tempo, anche per gli anni 2021-2022 è prevista una notevole richiesta di macellazione di suini per autoconsumo e che, come da consuetudine, tale attività sarà concentrata in breve lasso di tempo che va da Dicembre a Febbraio;
Vista la comunicazione del Dipartimento di prevenzione ASUR MARCHE AREA VASTA N.1 acquisita a protocollo n.16009 del 19/11/2021;

Il Sindaco

Avvisa la cittadinanza che il Decreto Legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021, stabilisce che gli allevatori che intendono macellare per il consumo domestico privato gli animali della specie suina, ovina e caprina devono comunicare all'Autorità Competente Locale il luogo e la data della macellazione.

Dovendo regolamentare la pratica della macellazione per il consumo domestico privato, nel rispetto dei principi di seguito elencati:

1. Divieto di commercializzazione delle carni e dei prodotti ottenuti dalla macellazione degli animali;

2. Rispetto del benessere animale e divieto di macellazione rituale che non preveda lo stordimento degli animali;
3. Predisposizione di procedure regionali per la prevenzione delle zoonosi;
4. Possibilità, da parte dei Servizi Veterinari dell'ASL, di effettuare controlli a campione per verificare il rispetto delle condizioni di salute degli animali, di benessere animale, di igiene della macellazione e di corretto smaltimento dei sottoprodotti.

Il privato, solo inteso come allevatore registrato nell'anagrafe zootecnica, può macellare a domicilio animali della specie suina, ovina e caprina nel rispetto di quanto segue:

5. comunica al SIAOA dell'ASUR/AV1, con almeno 48 ore di anticipo l'intenzione di macellare a domicilio il/i proprio/i animale/i e comunica il giorno e il luogo della macellazione; la comunicazione è indispensabile per consentire ai Servizi Veterinari gli eventuali accertamenti a campione relativi alla sanità e al benessere animale;
6. la macellazione a domicilio è riservata agli allevatori registrati nell'anagrafe zootecnica;
7. gli animali macellati devono essere scaricati dalla Banca Dati Nazionale;
8. l'interessato ha l'obbligo di procedere allo stordimento degli animali macellati conformemente al Reg. (CE) n.1099/2009;
9. la macellazione rituale è vietata;
10. L'interessato deve provvedere allo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale conformemente al Reg. (CE) n.1069/2009;
11. L'interessato deve esitare i visceri degli animali macellati per uso privato alla visita post mortem, secondo regolamentazione ed organizzazione stabilita dall'Autorità Competente Locale.
12. L'allevatore può macellare annualmente (anno solare), per uso privato al proprio domicilio, un numero massimo di soggetti, per codice aziendale, che non deve superare i 4 suini, 4 ovi-caprini di età inferiore a 12 mesi, 8 agnelli -capretti o suinetti di peso vivo inferiore a 15 kg; la macellazione di animali di una specie non esclude quella di animali delle altre specie da parte di uno stesso nucleo familiare.

INOLTRE

L'interessato s'impegna ad eseguire la macellazione secondo le seguenti regole:

13. Sottoscrizione del fac-simile di comunicazione della macellazione domiciliare;
14. Non arrecare disturbo alle abitazioni vicine nel corso delle operazioni di macellazione;
15. Utilizzare solo acqua con caratteristiche di potabilità;
16. Macellare animali in buono stato di salute e qualora vi siano segni di sospetta malattia sugli animali, non effettuare la macellazione e richiedere la visita sanitaria;
17. Procedere allo stordimento dell'animale con pistola a proiettile captivo, prima del dissanguamento, nel rispetto del benessere animale;
18. Procedere al completo dissanguamento;
19. Qualora nella carcassa o sui visceri vi fossero segni di alterazioni che deviano dalla normalità, informare quanto prima il Servizio Veterinario e tenere a disposizione l'intero animale (tutti i visceri e la carcassa);
20. Non spandere liquami o contaminare fossi e corsi di acqua;
21. Smaltire i SOA secondo la normativa vigente;
22. Far eseguire la visita sanitaria al Medico Veterinario della Area Vasta, presso le località, nelle modalità e negli orari previsti, dei seguenti visceri: lingua, tonsille, esofago, trachea, cuore, polmoni, diaframma, fegato, completi e connessi anatomicamente, milza, reni, eventuali altri visceri o parti colpite da alterazioni;
23. I visceri devono essere presentati all'ispezione in recipienti rigidi (vasche di plastica o recipienti simili) lavati e sgocciolati;

24. In ogni caso l'intera carcassa, compreso il sangue, devono essere resi disponibili per eventuali approfondimenti da parte del veterinario a seguito dell'ispezione dei visceri;
25. Dovranno essere resi disponibili i documenti sanitari relativi alla provenienza degli animali (modello 4) nonché la ricevuta del pagamento anticipato della prestazione.

Considerata la situazione epidemiologica della infezione da virus SARS-COV—2 al fine del contrasto e contenimento della diffusione del virus, l'utenza dovrà rispettare le norme sanitarie in vigore.

Pertanto:

- Gli allevatori che intendono eseguire la macellazione devono farne richiesta almeno due giorni prima della data di macellazione previo pagamento dei diritti sanitari stabiliti in € **8,49 fino al 31/12/2021. Dal 01/01/2022 si applica la tariffa prevista dal D.Lgs del 02/02/2021 n.32 (allegato 2 Sezione 9) . Il versamento può essere effettuato direttamente presso tutte le casse dell'ASUR Marche Area Vasta 1, o con bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie:
IBAN IT 55 W 02008 24309 000105662437 ASUR MARCHE AREA VASTA 1 FANO
causale: Servizio Veterinario (SIAOA) – Macellazione suino/ovicaprino a domicilio;**
- dopo la macellazione, gli allevatori dei suini/ovicaprini devono sottoporre a visita ispettiva i seguenti visceri interi (CORATA): lingua, tonsille, esofago, trachea, cuore, polmoni, diaframma, fegato, milza, reni. In caso di visita sanitaria presso gli appositi centri di controllo allestiti dal Servizio Veterinario IAOA, competente per territorio, gli stessi organi sopradescritti dovranno essere sottoposti ad ispezione e trasportati con l'ausilio di idonei recipienti per alimenti , a tenuta "stagna", e muniti di coperchio;
- per l'effettuazione della visita ispettiva gli allevatori possono usufruire, a loro scelta, **di uno dei seguenti punti di controllo:**

TERRE ROVERESCHE: Mattatoio Comprensoriale di Schiappe Terre Roveresche:

Lunedì ore 14.30-15.00
Mercoledì ore 09.00-09.30
Giovedì ore 14.30-15.00
Sabato ore 12.00-12.30

PERGOLA: Ex Mattatoio Comunale di Pergola:

Lunedì e Giovedì ore 11.30-12.00

PESARO: Mercato Ittico:

Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì ore 12.00-12.30

CAGLI: Ex Mattatoio di Cagli –Via Tiratore 17 :

Lunedì e Giovedì ore 10.00-10.30
Sabato ore 10.00-10.30

MACERATA FELTRIA: Mattatoio di Mercatale di Sassocorvaro- Zona industriale Mercatale di Sassocorvaro:

Lunedì e Giovedì ore 10.00-10.30
Sabato ore 10.00-10.30

URBANIA: Mattatoio di Urbania - località Cà Grascellino – Urbania:

Lunedì e Mercoledì ore 07.00 - 07.30
Sabato ore 11.00-11.30;

URBINO: Sede Presidio Veterinario di Urbino - via Guido da Montefeltro 45:

Lunedì e Giovedì alle ore 16.30-17.00
Sabato ore 12.00-12.30.

Prima della visita l'allevatore deve consegnare l'attestazione del pagamento effettuato, al Medico Veterinario Ispettore

**MACELLAZIONE PER IL CONSUMO DOMESTICO PRIVATO DI SUINI OVINI E CAPRINI
PER IL PERIODO DAL 01/03/2022 AL 30/11/2022**

Considerato che in tale intervallo temporale è prevista una minor richiesta di macellazione di suini e ovi-caprini per autoconsumo , pur nel generale rispetto di tutto quanto sopra esposto , tale attività, sia in fase autorizzativa che di controllo, dovrà essere concordata con il personale Medico Veterinario del “Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale - Dipartimento di Prevenzione AV1”, nei relativi presidi territoriali, in ottemperanza a quanto previsto dalla DGRM n.989 del 2 agosto '21.

IL SINDACO
Cinzia Ferri

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Montelabbate, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005